

REGOLAMENTO (CEE) N. 3870/88 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,considerando che l'articolo 31 bis, paragrafo 4, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3197/88 ⁽⁴⁾, prevede che la prova del rispetto del requisito principale sia fornita entro un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal mese successivo a quello durante il quale è stata costituita la cauzione; che tale periodo risulta in alcuni casi insufficiente, in particolare a seguito delle formalità amministrative da espletare o della durata del transito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

All'articolo 31 bis, paragrafo 4, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 3540/85, il termine « dodici » è sostituito dal termine « quindici ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.
⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 19.